



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 148 final

ANNEX 12

ALLEGATO

ALLEGATO XII

Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

PROTOCOLLO III
RIGUARDANTE UN ACCORDO QUADRO
TRA
L'UNIONE EUROPEA
E LA GEORGIA
SUI PRINCIPI GENERALI
DELLA PARTECIPAZIONE DELLA GEORGIA
AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

ARTICOLO 1

Alla Georgia è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione della Georgia, a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

ARTICOLO 2

La Georgia fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'UE corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

ARTICOLO 3

I rappresentanti della Georgia possono partecipare, in qualità di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Georgia contribuisce finanziariamente.

ARTICOLO 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Georgia si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

ARTICOLO 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Georgia a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, sono definite mediante un accordo tra la Commissione europea e le autorità competenti della Georgia in base ai criteri stabiliti nei programmi in questione.

Qualora la Georgia chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo atto legislativo dell'Unione che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Georgia l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte della Georgia sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

ARTICOLO 6

Ciascun accordo concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il controllo finanziario o le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, saranno effettuati dalla Commissione europea, dalla Corte dei conti e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode direttamente o sotto la loro autorità.

Sono definite disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

ARTICOLO 7

Il presente protocollo si applica nel periodo in cui il presente accordo è applicabile.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte.

L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, se del caso, a norma delle disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6.

ARTICOLO 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo in base all'effettiva partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione.